

n.0682011 (██████████) riferite al Sig. M██████ P██████ in qualità di destinatario e legale rappresentante della società attrice.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario come da dichiarazione in procura.

Parte convenuta precisa come segue:

I procuratori di Equitalia Nord Spa riportandosi al proprio atto introduttivo così precisano le conclusioni Voglia il Giudice adito ogni istanza contraria disattesa e reietta:

- 1) Preliminarmente ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 e/o 107 c.p.c. nei confronti delle Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi sopra espressi.
- 2) dichiarare la nullità della querela di falso spiegata per carenza degli elementi fondamentali richiesti dalla legge;
- 3) respingere nel merito la richiesta avanzata perché infondata in fatto ed in diritto;
- 4) In subordine, valutate le risultanze processuali, decidere secondo giustizia in ordine alla querela di falso proposta dalla società: A. ██████████ di ██████████ & c. in liquidazione, tenendo presente che, allo stato, tale azione (considerate le circostanze sopra evidenziate) non appare fondata;
- 5) In caso di accoglimento dell'avversa richiesta, assolvere la concludente Equitalia Nord spa da ogni responsabilità, dichiarando che l'eventuale falso è ascrivibile all'agente postale che ha consegnato le raccomandate in oggetto, tenendo indenne Equitalia nord da ogni esito pregiudizievole della questione.
- 6) In via istruttoria si chiede fin d'ora ordinarsi alle Poste Italiane di produrre in giudizio i documenti relativi "agli accertamenti effettuati" ed alla "documentazione agli atti dell'Ufficio" Postale competente.
- 7) Con ogni più ampia salvezza e riserva e con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Pubblico Ministero:

Dichiarare la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da M██████ P██████ sulle ricevute di ritorno indicate da parte attrice, con tutti i provvedimenti consequenziali per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



A. [REDACTED] & C. in liquidazione conveniva in giudizio Equitalia Nord S.p.a. proponendo querela di falso ex art. 221 c.p.c. dell'avviso di ricevimenti della Raccomandata n. 67072535751-4 del 14.7.2011 identificato con n. 0682011 [REDACTED] (doc. 2 attore), nonché dell'avviso di ricevimenti della Raccomandata n. 67085618784-7 del 16.1.2012 identificato con n. 0682011 [REDACTED] (doc. 3 attore).

Le suddette cartelle erano state dapprima impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (doc. 1 attore) che con sentenza n. 336/16 del 15.11.2012 aveva respinto il ricorso, considerando correttamente avvenute la notifica (doc. 4 attore); successivamente, in data 22.3.2013 era stato proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano (doc. 5 attore) che aveva sospeso il ricorso essendo stata *medio tempore* depositata dinanzi a questo giudice querela di falso.

In questa sede, parte attrice deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali poiché queste erano indirizzate alla precedente società -A. [REDACTED] [REDACTED] - che a far data dal 8.7.2003 aveva modificato la sua ragione sociale in A. [REDACTED] di M. [REDACTED] P. [REDACTED] & C. (doc. 6 attore); inoltre, le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno nello spazio dedicato alla persona del "DESTINATARIO" o del "DESTINARIO TITOLARE" non potevano riferirsi né al precedente socio accomandatario, sig.ra M. [REDACTED] D' [REDACTED] -deceduta nel 2002 (doc. 7 attore)- né all'attuale socio, sig. M. [REDACTED] P. [REDACTED], che dichiarava di non aver mai ricevuto e sottoscritto tali atti e a riprova di ciò produceva a confronto le sottoscrizioni apposte sul proprio documento d'identità e sulla patente di guida (docc. 8, 9 attore) che sosteneva essere differente rispetto a quelle risultanti dagli avvisi di ricevimento.

Si costituiva Equitalia Nord S.p.a. chiedendo, preliminarmente, di volersi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.a., essendo la notifica delle cartelle avvenuta mediante il servizio postale; nel merito, in via principale, chiedeva dichiararsi la nullità della querela non essendo in essa contenuti gli elementi e le prove a sostegno della falsità degli avvisi di ricevimento in quanto l'errore di intestazione è un mero errore materiale e non produce falsità della notifica giusta la coincidenza della sede della società.

Quanto alla falsità della sottoscrizione, Equitalia deduceva che la notifica fosse avvenuta correttamente a mezzo posta nel rispetto dell'art. 26 Dpr 602/1973, che -come modificato dal Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38, *ratione temporis* vigente- stabiliva che "*La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di*



raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Secondo la convenuta, nessuna norma impone la raccolta delle generalità del sottoscrittore né la relazione con il destinatario della raccomandata.

Pertanto, la notifica deve considerarsi compiuta senza la necessità che l'agente postale raccolga le generalità del consegnatario ed anche in caso di firma illeggibile (Cass. 17.1.2013 n. 1091).

Infine, la difesa di Equitalia evidenziava che nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società avesse dedotto che non vi erano altri soggetti qualificati al ricevimento della posta e non era stata attivata la procedura di cui all'art. 60 D.p.r. 600/1973.

Comparso personalmente in udienza M. P., il giudice disponeva consulenza grafologica di ufficio volta ad accertare se le sottoscrizioni apposte ai due avvisi di ricevimento fossero state vergate dalla mano di M. P.

Dalla consulenza tecnica su base grafologica è emerso quanto segue.

Documentazione utilizzata.

Le sottoscrizioni in verifica riguardavano le firme del "Destinatario" risultanti dagli originali degli avvisi di ricevimento identificato con numero finale 35000 e 316000 e ricevuti rispettivamente in data 14.7.2011 (doc. 2 attore) e in data 16.1.2012 (doc. 3 attore).

È stata utilizzata la sottoscrizione del sig. M. P. apposta sulla seguente documentazione comparativa: originale del documento d'identità n. AT (doc. 8 attore); procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione; saggio grafico redatto in data 30.3.2015 alla presenza del nominato c.t.u. (doc. 1 perizia); Verbale delle operazioni peritali nella medesima data (doc. 2 perizia).

Da un esame preliminare dei supporti cartacei recanti gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle n. 35000 e n. 316000, non è stata riscontrata alcuna abrasione di tipo chimico o meccanico, né segni di pregressa grafite (pag. 10 perizia).

Esame delle sottoscrizioni apposte sui documenti in verifica.

Dall'esame delle sottoscrizioni apposte sui suddetti avvisi in corrispondenza della casella "Destinatario", il consulente del giudice ha osservato che "L'autore di tali firme, vergate a distanza di pochi mesi, esprime con grande velocità le personali acquisizioni, riproponendo i medesimi canoni costitutivi



in un contesto di variabilità espressiva. Si riconoscono medesima incidenza pressoria, lieve oscillazione assiale verso destra, calibro medio alto ed irregolare, rapidità esecutiva e diffuso disordine” (pag. 10 perizia).

Entrambe le sottoscrizioni sono caratterizzate dalla rilevante omissione di componenti alfabetiche -specie nella zona mediana- pertanto, non è stato possibile ipotizzarne alcuna interpretazione; al contrario, sono ben individuabili le iniziali in lettere maiuscole “A” e “B”, che verosimilmente potrebbero indicare il nome ed il cognome del firmatario.

La lettera “A” è caratterizzata dallo *“stereotipo corsivo con andamento ovalizzato, rientrante nel corpo stesso della lettera e corredato da prevista astina, che procede in una componente alfabetica ipotizzabile quale “d”, collegata, a sua volta, con porzione asolata e terminante con ampia ansa, forse una “a””*(pag. 11 perizia).

La lettera “B” è caratterizzata *“da un tratto d’avvio asteggiato, cui seguono ulteriori porzioni di diversa espansione in altezza e terminanti con un tracciato, che discende al di sotto del rigo ideale”* (pag. 11 perizia).

Conclusivamente, si è osservato che sebbene tra la prima sottoscrizione (doc. 2 attore) e la seconda (doc. 3 attore) sussistano differenze fisionomiche, queste, tuttavia, *“non modificano le scelte stilistiche sostanziali e la complessiva conduzione gestuale continuativa”* (pag. 11 perizia).

Esame del grafismo autografo e confronto con le firme in verifica.

Quanto al grafismo autografo -delineato dalla stesura a saggio grafico, dalla sottoscrizione apposta sul documento d’identità e sulla procura alle liti-, il consulente tecnico di ufficio ha osservato che esso *“è caratterizzato da un’erogazione pressoria, vigorosa e costante, da chiara leggibilità e da scelte personalizzanti del tutto inconfondibili, quali, ad esempio, gli orpelli aggiuntivi ad andamento circolare”* (pag. 12 perizia).

Dal raffronto della suddetta documentazione con le firme in verifica l’ausiliario del giudice ha rilevato che *“non emerge alcun parametro strutturale o morfologico che possa, in alcun modo, correlare le due tipologie redattive. (...) Di fatto, non si può parlare d’intendimento imitativo poiché non sussistono somiglianze, né tantomeno parametri concomitanti”*.

In particolare dall’osservazione del costruito delle lettere “a” e della “d” del saggio grafico -uniche lettere rinvenibili tanto nella scrittura autografa, quanto nelle sottoscrizioni in verifica- viene confermata la diversa conduzione gestuale rinvenibile nelle firme in verifica (pag. 13 perizia).

Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno siano state vergate in condizioni tali da non assicurare una scrittura leggibile e ordinata, queste in ogni caso non contengono alcuno dei grafemi caratterizzanti la sottoscrizione del sig. P. (la differenza delle



iniziali; gli orpelli aggiuntivi ad andamento circolare della lettera “h”; la lettera “d” molto stilizzata).

Sulla base delle considerazioni suesposte, l'ausiliario del giudice ha concluso *“in pieno convincimento che le firme risultanti dagli originali delle Cartoline Avviso di Ricevimento, con numeri finali 35000 e 316000, rispettivamente del 14.7.2011 e del 16.01.2012, non possono, in alcun modo, riferirsi al Sig. M. P., poiché provenienti da altro soggetto con capacità redattive di tutt'altro genere”* (pag. 14 perizia).

Successivamente all'espletamento della fase istruttoria, il giudice rimetteva la causa al Collegio assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie conclusive.

Il Pubblico Ministero instava per l'accoglimento della querela di falso.

Falsità della sottoscrizione.

M. P., legale rappresentante della società A. in qualità di socio accomandatario, chiedeva l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni a lui attribuite in qualità di “DESTINATARIO (TITOLARE)” nella ricevuta di ritorno n. 67072535751-4 del 14.7.2011 e in qualità di “DESTINATARIO” nella ricevuta di ritorno n. 67085618784-7 del 16.1.2012.

In fatto si rileva che le due cartoline di ricevimento oggetto della querela mostrano sette categorie per la sottoscrizione: “Destinatario”, “Addetto alla casa/Ufficio/Azienda”, “Familiare convivente”, “Portiere (solo in caso di constata assenza dl ricevente)”, “Persona Giuridica, Legale Rappresentante”, “Persona Giuridica, Addetto alla ricezione”, “Delegato al ritiro c/o l'Ufficio Postale”.

Nella ricevuta di ritorno n. 67072535751-4 del 14.7.2011, è stato barrato il campo “Destinatario” ed aggiunta tra parentesi la parola “TITOLARE” e sottoscritto in corrispondenza della categoria prescelta; nella ricevuta di ritorno n. 67085618784-7 del 16.1.2012, è stato barrato il campo “Destinatario” e sottoscritto in corrispondenza della categoria prescelta.

In diritto, deve chiarirsi la fede pubblica della attestazione dell'incaricato postale della notifica copre anche la qualità del sottoscrittore (*Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle*



prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014, Rv. 630308; precedente specifico: Tribunale Milano del 22.7.2015 n. 8926).

Nella società in accomandita semplice, per "Destinatario" non può che intendersi il socio accomandatario o altro legale rappresentante della società.

Dalla visura storica della Camera di Commercio presente in atti (cod. 6 attore), si evince che unico legale rappresentante è il solo socio accomandatario, ossia M. P.

Considerato che la c.t.u. grafologica ha ricostruito in maniera puntuale e logica la documentazione esaminata, si ritiene di dover addivenire alle medesime conclusioni a cui è giunto il perito del giudice per i motivi di seguito illustrati.

Preliminarmente, dall'esame delle sottoscrizioni in verifica, si è rilevato come gli elementi caratterizzanti le suddette scritture siano la rapidità esecutiva, il diffuso disordine, nonché il calibro medio-alto e irregolare delle lettere con un tracciato che scende al di sotto del rigo ideale. (pagg. 10, 11 perizia).

Tali scelte stilistiche, tuttavia, non sono rinvenibili nel grafismo autografo che, a contrario, risulta ordinato, leggibile e caratterizzato da scelte personalizzanti inconfondibili quali, ad esempio, gli orpelli aggiuntivi ad andamento circolare -presenti nelle sottoscrizioni vergate nel saggio grafico- che non sono in alcun modo rinvenibili in quelle sottoposte a verifica.

Si è osservato inoltre come dal confronto delle lettere comuni -quali la lettera "d" e la lettera "a" presenti tanto nelle firme autografe quanto in quelle in verifica- le prime risultino molto schematiche diversamente dalle seconde che sono caratterizzate dallo stereotipo corsivo con andamento ovalizzato e porzioni asolate che terminano con ampie anse.

Le differenze strutturali tra le scritture in verifica e il grafismo autografo sono, peraltro, *ictu oculi* rilevabili.

Di conseguenza, deve ritenersi accertato che le sottoscrizioni analizzate non sono riferibili a M. P.; per l'effetto, va dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimenti delle Raccomandate n. 67072535751-4 e n.67085618784-7 nella parte in cui l'agente postale attesta la qualità di "Destinatario (Titolare)" e "Destinatario" al sottoscrittente.



Inammissibilità delle domande di responsabilità.

Quanto alle domande subordinate della convenuta Equitalia, relative all'accertamento della assenza di responsabilità in capo alla stessa e di addebito all'agente notificatore ossia le Poste Italiane s.p.a., deve chiarirsi che nel giudizio di querela di falso in via principale non sono ammesse altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa (*"La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa"*) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006, Rv. 591908 - 01).

Pertanto, dette domande risultano inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate ex D.M. 55/2014, scaglione indeterminato, complessità bassa, parametri minimi giusto il circoscritto tema di indagine e la presenza di una sola memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e della sola comparsa conclusionale, per un totale di € 477 per spese ed € 3.972 per compensi legali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. Giusto il principio della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica di ufficio -liquidate in separato decreto del 22.9.2015 per un totale di 821,53€ a titolo di onorario oltre i.v.a. e previdenza e 100€ per spese- sono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la querela di falso e dichiara che le sottoscrizioni presenti sull'avviso di ricevimento della Raccomandata n. 67072535751-4 (doc. n.0682011 [REDACTED]) e n. 67085618784-7 (doc. n.0682011 [REDACTED]) non sono riferibili a M. [REDACTED] P. [REDACTED] e dichiara la falsità della attestazione della qualità di "Destinatario (Titolare)" e "Destinatario" e ordina l'annotazione della presente pronuncia sulle suindicate cartoline;
- 2) Condanna EQUITALIA NORD S.P.A. a rimborsare a A. [REDACTED] [REDACTED] DI M. [REDACTED] P. [REDACTED] & C. le spese di lite, che si liquidano in € 477 per spese ed € 3.972 per compensi legali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione al difensore costituito.
- 3) Pone definitivamente a carico di EQUITALIA NORD S.P.A. le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in separato decreto del 22.9.2015 per un totale di 821,53€ a titolo di onorario oltre i.v.a. e previdenza e 100€ per spese.
- 4) Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda.

Milano, 3 luglio 2017

Il Giudice estensore
dott. Viola Nobili

Il Presidente
dott. Francesco Matteo Ferrari



